



NOTIFICAZIONE

Per l'impresa del Riattamento, e Restaurazioni occorrenti nella Strada Regia Aretina dalla Porta di S. Niccolò di Firenze fino a tutto il Borgo dell' Incisa, e fuori di esso a braccia 50. verso Figline, e suo mantenimento triennale.



Volendo S. M. I. Nostro Signore, che la Strada Regia Aretina sia riattata, e restaurata dalla Porta di S. Niccolò di Firenze fino a tutto il Borgo dell' Incisa, e fuori di esso a braccia 50. verso Figline, per dover tutto il detto tratto di strada esser mantenuto in perfetto stato per anni tre; e che s' effettui ciò per via d' Impresa da rilasciarsi al pubblico Incanto al migliore Offerente, che s' esibirà d' eseguire il lavoro per minor prezzo: salva l'approvazione della M. S. I.

Perciò per la presente pubblica Notificazione, si fa manifesto quant' appresso, cioè

I. Che l' Incanto dovrà seguire la mattina del dì 25. del presente mese di Luglio a ore dieci in circa nella solita Residenza della nostra Congregazione di Strade, e Ponti, nel Tribunale della Parte, e d' avanti a Noi Deputati della Congregazione medesima.

II. Che chiunque vorrà concorrere a quest' Impresa, dovrà per tutto il dì 24. del presente mese di Luglio aver presentate alla Cancelleria del detto Tribunale della Parte le sue Offerte in iscritto sigillate; non ostanti le quali Offerte, potrà nell'atto dell' Incanto farne altre, volendo, più vantaggiose all' Imposizioni di nuove Strade.

III. Che quest' Impresa comprenderà il Riattamento, e Restaurazioni di tutto il detto tratto di strada, con tutti, e singoli i tramutamenti distintamente enunciati nella Relazione d' Anastasio Anastasi, uno degl' Ingegneri di detto Tribunale della Parte, segnata del dì 30. Giugno del presente anno 1761.

IV. Che tutto il detto tratto di Strada dovrà essere terminato interamente dentro il tempo, e termine d'anni due dal dì della stipulazione del Contratto; spirati i quali due anni, dovrà farsene dall' Impresario la consegna in perfetto stato a senso dell' Ingegnere, o Ingegneri che faranno mandati a farne la visita, e ricognizione; e dal giorno della consegna ricevuta s' intenderà cominciato il triennio del Mantenimento; consumato il qual triennio dal dì della detta consegna, dovrà l' Impresario far nuova consegna della Strada medesima in perfetto stato, a senso pure dell' Ingegnere, o Ingegneri, che faranno mandati nuovamente a visitarla, e riconoscerla, per poi procedere al saldo, e finale quietanza.

V. Che la detta Relazione dell' Anastasi dovrà dall' Impresario essere osservata in ogni, e qualunque parte, e in tutte, e singole le particolarità in essa contenute, ed al prescritto d' essa Relazione dovrà stare nell' esecuzione de' lavori, tanto per la loro qualità, e misure, quanto per la direzione, ed ordine

di tempo da eseguirsi prima, e dopo gli uni degli altri, secondo i maggiori, e minori bisogni della Strada: la qual Relazione esisterà insieme col Profilo, e Pianta dimostrativa nella detta Cancelleria del Tribunale della Parte, e sarà il tutto mostrato a qualunque Concorrente, affinchè ognuno possa sodisfarsi, per non aver luogo d' allegar mai ignoranza delle proprie obbligazioni.

VI. Che all' effetto d' assicurar sempre meglio la stabilità del lavoro, dovrà l' Impresario, pendente il triennio del mantenimento ricolmare, e risiorire gl' Inghiarati, e rivedere, e risarcire Muri, Ponti, Spallette, e Parapetri di detti Ponti, e far tutt' altro che possa occorrere, acciocchè la Strada sia sempre in perfetto stato, e comoda al transito de' Passeggeri, e de' Carriaggi; ed a quest' effetto ogni volta che la Strada avrà bisogno di riparo, e di provvedimento, pendente detto triennio, l' Impresario sarà tenuto sempre a riparare, e provvedere opportunamente a quant' occorrerà, secondo gli ordini, che gli saranno dati dalla nostra Congregazione di Strade, e Ponti.

VII. Che se mai nell' esecuzione del lavoro si vedrà esser necessario il partirsi in qualche maniera dal prescritto in detta Relazione, l' Impresario non dovrà farlo senza la previa partecipazione e permissione per Decreto della nostra Congregazione di Strade e Ponti.

VIII. Che l' Impresario dovrà pagare del proprio il prezzo de' Terreni, che per l' esecuzione di detti lavori faranno occupati a' Particolari, e rendere indenni a termini di ragione i medesimi Particolari dai pregiudizi che risentiranno ne' loro Muri, Fabbriche, ed altro, secondo le stime da farsene nelle solite forme dall' Ingegnere o Ingegneri da noi a tal' effetto destinati, unitamente collo stimatore della lega ec. nel modo ch' è stato praticato col Capomaestro Ventani ec. per le nuove Strade Bolognese, e Pisana.

IX. Che per maggior cautela dell' adempimento delle proprie obbligazioni dovrà l' Impresario prestare idonea Mallevadoria per la decima parte della somma dell' importare di tutta l' Impresa, con dover restare approvata tale Mallevadoria dal Magistrato dell' Ufizio delle Revisioni, e Sindacati.

X. Che non sarà accettata verun' offerta = Pro Persona nominanda = volendo S. M. I. che si presentino ad offerire i Principali medesimi, o che quelli che sono da loro sostituiti, abbiano rivelato alla nostra Congregazione di Strade e Ponti le Persone per le quali diranno all' Incanto, e ciò prima della liberazione; o per le quali avranno fatte l' offerte in iscritto, e questo prima della mattina dell' Incanto ec.

Dalla Nostra solita Residenza 14. Luglio 1761.

1 Deputati sopra le Strade, e Ponti
della Città di Firenze.

Francesco Maria Cavalloni Cancelliere.